



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Chiarimenti in merito ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Proroga del termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute

Indicazioni per la corretta applicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Inderogabilità del principio di imputazione temporale dei componenti di reddito

Indetraibilità dell'Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti

Irretrattabilità delle opzioni esercitate in dichiarazione

Inutilizzabilità in sede di contenzioso tributario dei documenti non esibiti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria

Il regime sanzionatorio applicabile in materia di depositi fiscali

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Applicabilità del regime di non imponibilità ai servizi di magazzinaggio e trasporto

Chiarimenti in merito ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo agevolabili

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 ottobre 2017, n.122/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’individuazione dei costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo, agevolabili ai sensi dell’art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- sono agevolabili, ai sensi dell’art.3, comma 6, lett.b) del dl n.145 cit., le quote di ammortamento di tutti i beni ammortizzabili il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione di un prototipo;
- sono agevolabili, ai sensi dell’art.3, comma 6, lett.c), del dl n.145 cit., i costi di esternalizzazione di attività strumentali alla realizzazione di un prototipo, o componenti dello stesso;
- rientrano tra i costi ammissibili al credito d’imposta di cui all’art.3, comma 6, lett.a), del dl n.145 cit., i costi relativi al personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato, il cui apporto sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

[torna su](#)

Indicazioni per la corretta applicazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 9 ottobre 2017, n.121/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- nell’ipotesi in cui il soggetto, che intenda fruire del suddetto credito di imposta, modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare, assumono rilevanza anche i periodi d’imposta che vengono a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio solare, compresi tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- per non creare disparità di trattamento nei confronti delle imprese potenzialmente beneficiarie dell’agevolazione, in tutti i casi, l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione corrisponde a complessivi sei periodi d’imposta, ovvero 72 mesi.

[torna su](#)

Proroga del termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute

Ministero dell’economia e delle finanze – Comunicato del 4 ottobre 2017, n.163

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha prorogato al 16 ottobre la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, di cui all’art.4, comma 1, del dl 22 ottobre 2016, n.193, relativa al primo semestre 2017.

[torna su](#)

Inderogabilità del principio di imputazione temporale dei componenti di reddito

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 settembre 2017, n.22307

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, di cui all'art.109 del Tuir, sono tassative e inderogabili sia per i contribuenti che per l'Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, infatti, non è consentito ascrivere un componente di reddito in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza", né è ammessa l'imputazione in misura diversa da quella prevista dalla normativa tributaria per ciascun esercizio. La Corte, inoltre, ritiene che il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano già stati dichiarati in un diverso esercizio, in considerazione anche del fatto che, attraverso le azioni di restituzione della maggior imposta pagata (istanza di rimborso) è scongiurato qualsiasi fenomeno di doppia imposizione.

[torna su](#)

Indetraibilità dell'Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 settembre 2017, n.21753

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'indetraibilità dell'Iva risultante da fatture emesse per operazioni inesistenti. Secondo la Corte, infatti, ai sensi del combinato disposto dall'art.19, commi 7 e 26, e dall'art.21, comma 3, del Decreto Iva, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche solo sotto il profilo soggettivo. Secondo quanto chiarito dalla Corte, infatti, pur essendo effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice i beni o i servizi, la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto, determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti.

[torna su](#)

Irretrattabilità delle opzioni esercitate in dichiarazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 settembre 2017, n.21784

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di dichiarazioni, l'esercizio dell'opzione per un'agevolazione da parte del contribuente è irretrattabile. In particolare, secondo la Corte, sebbene le denunce dei redditi scaturiscano da dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate in presenza di errori, qualora la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, e come tale irretrattabile.

[torna su](#)

Inutilizzabilità in sede di contenzioso tributario dei documenti non esibiti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 settembre 2017, n.21398

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'utilizzabilità, in sede di contenzioso, dei documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, secondo la Corte, solo in presenza dello specifico presupposto, costituito dall'invito all'esibizione e accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa ne determina l'inutilizzabilità in sede di contenzioso tributario.

[torna su](#)

Il regime sanzionatorio applicabile in materia di depositi fiscali

Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 settembre 2017, n.21492

La Suprema Corte, ha chiarito che, in tema di depositi fiscali, la sanzione applicabile all'importatore che si avvale del sistema di sospensione del versamento dell'Iva senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l'omesso o ritardato versamento del tributo, nell'art.13 del dpr 18 dicembre 1997, n.471, ai sensi del quale chi non esegue i versamenti dovuti, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

[torna su](#)

Applicabilità del regime di non imponibilità ai servizi di magazzinaggio e trasporto

Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Sentenza del 13 settembre 2017, n.1119/2/2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime Iva applicabile ai servizi di magazzinaggio e trasporto connessi ad un'operazione di esportazione di beni. Secondo quanto chiarito dalla Commissione, tali operazioni, se effettuate nell'ambito di un'operazione di esportazione di beni, sono considerate operazioni accessorie, ai sensi dell'art.12 del Decreto Iva, per cui ne seguono il medesimo trattamento ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.

Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 luglio 2017, n.18810

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni normative che regolano le modalità di deduzione delle spese di manutenzione, di cui all'art.102, comma 6 del Tuir. La Suprema Corte, ha chiarito che la disposizione normativa consente:

- la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile; ovvero, in alternativa
- la deduzione immediata del costo sostenuto entro i limiti quantitativi prefissati, e in particolare (i) deduzione di importo non superiore al 5% dei beni ammortizzabili e (ii) deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it